



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trapani

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Gaetano Sole ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3527 dell'anno 2017

TRA

[REDACTED], in liquidazione, in persona del liquidatore e
legale rappresentante pro-tempore, [REDACTED] nato a ad
[REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED]
[REDACTED], nato ad [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), [REDACTED] nato ad [REDACTED] il
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), [REDACTED], nato
ad Alcamo il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e
[REDACTED], nata ad [REDACTED] il [REDACTED] (C.F.
[REDACTED]), rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED] giusta procura in atti, presso il cui studio hanno eletto
domicilio

OPPONENTI

Contro

[REDACTED] (già [REDACTED]
[REDACTED]) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] giusta procura in atti,

CONVENUTA IN OPPOSIZIONE

E contro

[REDACTED] rappresentata da [REDACTED]
[REDACTED] e per essa [REDACTED], in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.



Andrea Fioretti

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 24.3.2021 al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Su ricorso di [REDACTED] - nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* - il Tribunale di Trapani con Decreto n. 788/17 emesso il 11.9.2017 ingiungeva alla società [REDACTED], ed ai fideiussori odierni opposenti il pagamento della complessiva somma di € 25.565,77 oltre interessi come in domanda (e comunque entro i limiti dell'usura) e spese del procedimento monitorio, quale debito insoluto inerente al mancato pagamento del saldo passivo del contratto di conto corrente n. [REDACTED] acceso il 4.5.2007.

Avverso tale decreto veniva spiegata tempestiva opposizione, con la quale venivano sollevate una serie di eccezioni che possono essere così sinteticamente riportate;

- Insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo non essendo stati depositati l'estratto conto con i movimenti e gli scalari, nonché per mancanza di attestazione che gli allegati sono copie informatiche conformi agli originali;
- Inesistenza del credito per avere l'istituto di credito applicato tassi ultralegali nonché commissioni spese ed altre voci, tutte non pattuite;
- L'illegittimità delle somme addebitate a titolo di CMS poiché non pattuite e comunque perché non determinabili;
- L'illegittimità della pretesa per violazione del divieto di anatocismo;



- Illegittimità della pretesa in relazione al superamento del tasso soglia antiusura di cui alla L. 108/96;

Sulla scorta di tali eccezioni gli odierni opposenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per insussistenza del credito.

Costituitasi in giudizio la società opposta ha variamente contestato la fondatezza dell'opposizione avversaria.

Nel merito l'istituto di credito deduceva:

- L'infondatezza dei rilievi in ordine alla carenza probatoria dedotti da controparte, essendo stata prodotta certificazione ex art. 50 TUB;
- La piena validità delle clausole contrattuali pattuite contenenti analitiche previsioni relative ai tassi applicati ed a tutte le commissioni costi e oneri in vigore tra le parti, nonché della clausola inerente alla capitalizzazione degli interessi, disposta tra le parti con pari periodicità in ossequio a quanto stabilito con delibera CICR del 09.02.2000;
- Che la previsione della commissione di massimo scoperto non costituiva una pattuizione priva di causa poiché tale commissione costituiva la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma;
- che nessun superamento del tasso soglia si sarebbe verificato,

Ha concluso, pertanto, invocando il rigetto di tutte le domande proposte nell'interesse della parte opponente con il



favore delle spese processuali.

La causa è stata istruita mediante espletamento di una CTU contabile.

Con comparsa depositata il 10.6.2020 interveniva in giudizio [REDACTED], nella qualità di cessionaria del credito, in forza di contratto di cessione del credito del 5.2.2020, la quale faceva proprie le conclusioni già rassegnate dalla cedente.

Con memoria depositata il 14.12.2020 parte opponente ha invocato il rilievo officioso del giudice in relazione alla questione della nullità delle fideiussioni prestate dagli opposenti, in considerazione del fatto che le stesse sarebbero state predisposte in conformità ai moduli predisposti dall'ABI: schema sanzionato dalla Banca d'Italia, che ha dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'Associazione bancaria per la stipula delle fideiussioni (da sottoscrivere a garanzia delle operazioni bancarie: fideiussione omnibus) contenevano disposizioni in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a).

L'opposizione va accolta nei limiti specificati appresso.

Preliminarmente va osservato come l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente, ed inerente alla invalidità delle fideiussioni prestate, sia fondata e debba quindi essere accolta.

Anzitutto, sotto il profilo processuale, mette conto rilevare come trattandosi di questione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata essa integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in grado d'appello ex art. 345 c.p.c., donde nessun problema di tardività si pone (cfr. da ultimo Cass. n. 26495 del 17/10/2019).

Preliminarmente, mette conto evidenziare come lo schema



riprodotto nei provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e della Banca d’Italia, siano facilmente reperibili su internet nei rispettivi siti ufficiali. A tal proposito giova ricordare come la Suprema Corte abbia già chiarito che in rispondenza al principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., *“va riconosciuto al giudice il potere di ricavare d'ufficio elementi utili di giudizio, attraverso fonti di conoscenza di carattere ufficiale, quali i siti internet istituzionali degli enti pubblici”* (Cass. n. 18418 del 28/08/2014), tenuto conto del fatto che gli stessi ben potrebbero essere acquisiti d’ufficio ai sensi dell’art. 213 c.p.c..

Infine – nonostante la questione sia stata sollevata d’ufficio – nemmeno può ritenersi che l’esame della questione sia inibito dalla sussistenza di una competenza funzionale in capo alle sezioni specializzate in materia di impresa, in ordine alle questioni di nullità delle intese anticoncorrenziali prevista dall’art. 33 comma 2 della legge n. 287/1990.

Ed invero, non v’è dubbio che la competenza si radichi in capo alle sezioni specializzate, ogni qual volta viene avanzata una **domanda** avente ad oggetto la declaratoria di nullità di un contratto poiché ritenuto sbocco a valle di un’intesa anticoncorrenziale avvenuta a monte, e ciò in quanto ne costituisce il momento essenziale a realizzarne gli effetti distorsivi.

Nondimeno in questa sede, la questione viene in rilievo poiché sollevata in via d’eccezione dalla parte che – essendo convenuta in senso sostanziale – subisce l’iniziativa di colui che vanta una pretesa. Ed allora, deve ritenersi possibile valutare l’eccezione di nullità del negozio fideiussorio, per contrasto con la normativa sulla concorrenza, proprio in quanto diretta



unicamente a paralizzare la fondatezza della pretesa creditoria (sul punto in generale si vedano Cass. 30-12-2016 n. 27516; Cass. 25-10-2016 n. 21472; Cass. 15-4-2010 n. 9044; Cass. 24-7-2007 n. 16314).

Peraltro, mette conto evidenziare come vada esclusa la possibilità di separare la causa di competenza del giudice delle imprese da quella spettante al giudice della opposizione, secondo le indicazioni di Cass. 19738/2017, poiché tale iter postula che l'opponente abbia svolto una domanda riconvenzionale, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.

Ancora, deve ritenersi non condivisibile l'orientamento prospettato da una parte della giurisprudenza di merito la quale, sul presupposto della sussistenza di una competenza funzionale esclusiva delle Sezioni specializzate a conoscere della questione di nullità, ritiene addirittura inammissibile l'eccezione *"in quanto comunque comportante un aggiramento della competenza funzionale del giudice specializzato"* (Tribunale di Verona 12/09/2019). Ed invero tale orientamento finisce per determinare una conseguenza che si ritiene contraria ai principi del giusto processo dettati dall'art. 111 Cost. e 6 CEDU, vale a dire quella di creare in via pretoria una categoria di inammissibilità, così da finire per avallare una pretesa che - in ipotesi - potrebbe fondarsi su un contratto nullo. Così facendo, tuttavia, si corre il rischio di avvalorare un determinato assetto di interessi in conflitto con l'ordinamento poiché sanzionato da una norma imperativa, quale è l'articolo 2 della legge 287/1990, che vieta le intese anticoncorrenziali, e da cui si ricava una precisa direttiva di ordine pubblico economico.

Nel merito giova osservare come la questione della nullità delle fidejussioni redatte su modulo uniforme ABI, sia stata



recentemente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, che all'esito di una disamina particolarmente puntuale, ne ha riconosciuto l'invalidità (cfr. Cass. n. 29810 del 12/12/2017; Cass. n. 13846 del 22/05/2019; Cass. n. 18176 del 05/07/2019).

Ed invero, la nullità del contratto si basa sull'esistenza di una intesa restrittiva della libertà di concorrenza ex art. 2 L. n. 287 del 1990, la cui invalidità si ripercuote sul contratto cosiddetto "a valle" costituendo lo sbocco della suddetta intesa, essenziale a realizzarne gli effetti. Infatti, tale contratto, oltre ad estrinsecare l'intesa, la attua: come è stato spiegato, la ratio della nullità ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, è quella "*di togliere alla volontà anticoncorrenziale a monte ogni funzione di copertura formale dei comportamenti a valle*" (Cass. Sez. U. 4 febbraio 2005, n. 2207).

Se è vero che il singolo contratto non è in grado, di per sé, di distorcere il libero dispiegarsi delle forze di mercato, non c'è dubbio che l'intesa delinei un programma economico - distorto, poiché in grado di alterare il mercato - che trova sbocco in ogni singola operazione posta a valle. Ogni singolo contratto a valle, in quanto attuativo dell'intesa, costituisce quindi un tassello di un'operazione economica, globalmente considerata, che è vietata dalla legge; manifesta quindi un disvalore che è espresso chiaramente dalla norma imperativa che vieta le intese. E tanto basta, in ossequio al principio di effettività della tutela, richiesto dal diritto europeo, per ritenere che l'accordo a valle violi direttamente la norma imperativa.

Ciò posto, per quanto d'interesse, l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale si apprezza sulla scorta del provvedimento del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, cui, prima della modifica apportata dalla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, spettava l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 2 che si



assumessero essere poste in atto dagli istituti di credito. Segnatamente, nel richiamato provvedimento della Banca di Italia (emesso previo parere dell'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO) era disposto: "*Gli artt. 2, 6 e 8, dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)*".

La Corte ha precisato che nel giudizio instaurato, ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 33, le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonchè le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscano una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640). Ed invero, nel sistema della L. n. 287 del 1990, come del resto nella disciplina comunitaria, tutela civilistica e tutela pubblicistica, sono tra loro complementari; il principio di effettività e di unitarietà dell'ordinamento non consente, quindi, di ritenere irrilevante il provvedimento amministrativo nel giudizio civile, considerato anche che le due tutele sono previste nell'ambito dello stesso testo normativo e nell'ambito di un'unitaria finalità: tanto più in considerazione dell'"*evidente asimmetria informativa tra l'impresa partecipe dell'intesa anticoncorrenziale ed il singolo consumatore, che si trova, salvo casi eccezionali da considerare di scuola, nell'impossibilità di fornire la prova tanto dell'intesa*



anticoncorrenziale quanto del conseguente danno patito e del relativo nesso di causalità" (Cass. 28 maggio 2014, n. 11904 cit.).

Ciò posto la S.C. ha chiarito che il punto dirimente, al fine di valutare la validità del contratto di fideiussione non attiene tanto alla *"diffusione di un modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto (al)la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva"*.

Orbene, nel caso di specie il provvedimento amministrativo poc' anzi richiamato indica chiaramente le clausole incriminate, ed in particolare: l'art. 6 dello schema che prevede che *"i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"*; l'art. 2 dello schema (noto anche come *"clausola di reviviscenza"*) che dichiara il fideiussore tenuto *"a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"*; l'art. 8 che sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che *"qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate"*.

Le clausole in questione risultano all'evidenza del tutto coincidenti con gli art. 2, 6 e 8 dei contratti stipulati il 31.7.2009



dai garanti (e quindi addirittura in data successiva al provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia).

Nemmeno può ritenersi condivisibile la tesi prospettata – in via meramente subordinata – da parte opposta, afferente la nullità parziale delle clausole rispondenti allo schema ABI.

Orbene l'art. 1419 c.c. stabilisce che *“La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.”*

Ora, che possa effettivamente invocarsi la disciplina della nullità parziale nel caso che ci occupa pare francamente difficile da sostenere. Ed invero, in senso contrario a tale posizione si sono schierate diverse pronunce di merito, secondo le quali, non potendosi ricostruire la “volontà del fideiussore”, dal momento che le parti dell'intesa a “monte” non coincidono con quelle che negoziano il contratto a “valle”, deve escludersi l'applicabilità della nullità parziale, sostenendosi come da violazioni gravi come quelle di cui si discute non possa che derivare una nullità dell'intero contratto (Trib. Salerno, 23 agosto 2018; si veda altresì App. Roma, Ord., 26 luglio 2018; App. Firenze, Ord., 18 luglio 2018, App. Bari, 21 marzo 2018, n. 526.).

Peraltro, al di là della posizione del fideiussore, guardando al caso di specie, è tutt'altro che scontato che la banca anche senza le clausole incriminate, avrebbe stipulato il contratto: difatti, è ben possibile che epurando i contratti dalle clausole in questione, la Banca non avrebbe ritenuto di essere sufficientemente garantita, così che è tutt'altro che scontato che la stessa avrebbe accordato un credito assistito da insufficiente garanzia fideiussoria. Ma se è così, non è irragionevole ritenere che in assenza di quelle clausole, il contratto non sarebbe mai



stato stipulato.

Sotto altro profilo, non può non rilevarsi come la Banca abbia concluso le fideiussioni non prima, ma dopo l'accertamento da parte di Banca d'Italia della nullità di quelle clausole: le ha, quindi, ritenute talmente essenziali nell'economia del contratto da non poterne fare a meno.

Ne consegue che la fattispecie che ci occupa non può nemmeno astrattamente essere sussunta nel paradigma normativo dettato dall'art. 1419, comma 1, c.c., il quale si riferisce al caso, diverso da quello in esame, in cui le parti non conoscono la causa di nullità, sicché si dà il problema di individuarne la volontà ipotetica, allo scopo di consentire – in ossequio al principio generale di conservazione degli effetti contrattuali – la sopravvivenza del contratto nel caso in cui, all'esito del giudizio di prognosi postuma, si possa ritenere che entrambe le parti avrebbero comunque voluto il contratto pur amputato delle clausole nulle.

Nel caso in esame, non è richiesto, invece, alcun giudizio ipotetico, perché la nullità delle clausole era un fatto assodato già prima della conclusione del contratto. Nondimeno, la Banca – che certo non può credibilmente sostenere di non conoscere i provvedimenti sanzionatori di Banca d'Italia – ha riprodotto le clausole nulle tra le condizioni generali della fideiussione in esame.

Dalle considerazioni che precedono, consegue l'inapplicabilità del rimedio della nullità parziale.

In definitiva deve ritenersi la nullità della suindicate fideiussioni.

Tanto chiarito, venendo al merito della pretesa azionata, occorre ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,



l'onere della prova grava sempre sull'attore in senso sostanziale: nel caso di specie la banca, la quale ha agito in via monitoria per il pagamento delle somme asseritamente dovute.

È chiaro, quindi, che la banca convenuta dovesse fornire, non soltanto la prova dell'esistenza dei contratti, ma anche la dimostrazione degli elementi che hanno concorso a formare il saldo vantato nella certificazione prodotta (e ciò al di là della rispondenza di essa ai canoni di cui all'art. 50 TUB: questione che, comunque, rileva solo in sede monitoria). Destituite di fondamento sono quindi le deduzioni svolte da parte convenuta in conclusionale, circa il mancato assolvimento da parte opponente dell'onere della prova.

Orbene, a tal proposito va subito detto che la banca creditrice ha provveduto a depositare il contratto, con allegate condizioni economiche, nonché gli estratti conto ed i relativi scalari in maniera completa sino al passaggio in sofferenza avvenuto in data 23.12.2014.

Di contro, va subito osservato come il CTU abbia verificato l'assenza di qualsiasi pattuizione inerente l'esistenza di un affidamento concesso alla società correntista. Del tutto legittimamente, quindi, il CTU nell'effettuare la propria ricostruzione ha considerato il rapporto di conto corrente come non affidato.

Ed invero, deve ormai ritenersi assodato in giurisprudenza il principio secondo cui la prova del fido può essere fornita soltanto tramite il documento costitutivo (ossia il contratto) e non anche con prove indirette (ossia quegli indizi utili a dare comunque contezza dell'esistenza e dell'entità dell'affidamento) (cfr. Cass., 30 ottobre 2018, n.27705).

Quanto alle ulteriori questioni agitate da parte opponente:



- Quanto alla questione dell'anatocismo mette conto premettere che l'art. 120 T.U. Bancario, come modificato dall'art. 25 D. Legislativo 342/99, ha attribuito al C.I.C.R. il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.00, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), deve oggi ritenersi certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari. Deve specificarsi la disciplina introdotta dal C.I.C.R. si applica: a) ai contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. 9/2/2000; b) ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera, ma con l'adeguamento con effetto dal 1° luglio 2000; l'art. 7 della delibera C.I.C.R. stabilisce che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30/6/2000.

Ciò posto, nel caso oggetto di esame, il conto acceso (e cioè quello principale di conto corrente,) è stato stipulato nel 2007, e quindi successivamente al 31/03/2000: l'istituto di credito ha quindi proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, espressamente prevista in contratto, così come espressamente esplicitato dal CTU. Il CTU ha, nondimeno, provveduto a depurare la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dall' 1/01/2014 sino al passaggio in sofferenza, in considerazione



dell'intervenuta modifica introdotta dal comma 629 della legge 27.12.2013 n.147 (cd Legge di stabilità 2014) che modificava il secondo comma dell'art.120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel senso della sostanziale eliminazione di ogni forma di anatocismo (disposizione poi ulteriormente modificata ad opera del d.l. 14 febbraio 2016 n°18, non applicabile tuttavia *ratione temporis*);

peraltro - in relazione a quanto dedotto da [REDACTED] in sede di comparsa conclusionale- mette conto evidenziare come la disposizione in esame non possa che leggersi nel senso della rigorosa esclusione dell'anatocismo nei rapporti bancari, sulla base della mera interpretazione letterale, in forza della quale è difficile assegnare all'espressione "gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori" significato diverso dall'esclusione dell'anatocismo; ciò anche alla luce della correlazione con il successivo periodo, che impone di calcolare gli interessi capitalizzati, ossia annotati in conto, esclusivamente sulla sorte capitale. In tal senso depone anche il raffronto con la precedente versione del comma 2 dell'art. 120, che rimetteva al CICR di stabilire criteri e modalità "per la produzione di interessi sugli interessi scaduti", espressione che all'art. 1283 c.c. definisce l'anatocismo, e che oggi non è più riproposta nella norma in esame, che si limita a parlare di "produzione di interessi". Tale interpretazione è peraltro coerente con la relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, nella quale era espressamente chiarito che la proposta di legge intendeva sancire



l'illegittimità della prassi bancaria dell'anatocismo. Non solo, ma la *voluntas legis* è ulteriormente riscontrabile nella mancata conversione in legge dell'art. 31 D.L. n. 91/14, il quale aveva reintrodotta la legittimità dell'anatocismo bancario.

Orbene, a fronte di simili risultanze, non è condivisibile l'opzione proposta dalla banca resistente, che ha escluso l'immediata precettività della norma e ne subordina l'applicabilità ad un intervento di normazione secondaria ad opera del CICR. Ed invero, gli interrogativi circa la mancata capitalizzazione, la sorte degli interessi attivi con relativa capitalizzazione, il conteggio degli interessi di mora in aggiunta alle rate già comprensive degli interessi come ad esempio nei contratti di mutuo ed in quelli di leasing sono del tutto svincolati dal paletto invalicabile imposto dal legislatore ed incentrato sull'esclusione dell'anatocismo bancario e costituiscono, per l'appunto, il terreno sul quale si misurerà l'intervento del CICR.

Ed, infatti, se certamente non può trascurarsi l'anomalia *prima facie* di interessi che, una volta capitalizzati, possano essere infruttuosi, vi è anche da rilevare come ben possa essere data evidenza contabile ad un saldo finale modulato separatamente con riferimento allo stato passivo o attivo del conto capitale e degli interessi maturati sullo stesso nel medesimo arco temporale, senza che questi ultimi possano essere incorporati nel primo per le operazioni contabili conseguenti: ad avviso del Tribunale è, infatti, proprio in tale ambito che deve essere confinato l'intervento regolamentare del CICR, cui è



assegnato lo specifico compito di esprimersi in ordine alle specifiche tecniche bancarie contabili, senza, tuttavia, disporre in termini diversi dal divieto di anatocismo, che, pertanto, è da ritenersi operante a decorrere dall'1.1.14;

- Quanto alla commissione di massimo scoperto va evidenziato che la legittimità dell'applicazione della stessa è stata esclusa dal CTU nel proprio elaborato, sia in relazione all'indeterminatezza dei criteri che ne avrebbero consentito l'applicazione, sia in relazione alla mancanza in atti di documentazione comprovante l'adeguamento del contratto alla Legge n. 2 del 28/01/2009 di conversione del decreto n. 185 del 29/11/08, art. 2 bis c. 3, nel rispetto dei criteri formali previsti dall' art. 118 T.U.B.); l'ausiliario ha, quindi, correttamente espunto dal calcolo l'applicazione sia della commissione di massimo scoperto che della commissione utilizzi oltre disponibilità fondi sia della commissione disponibilità fondi;
- Quanto al superamento del tasso soglia mette conto evidenziare, in relazione alle due opzioni di calcolo proposte dal CTU, come debba essere condivisa l'ipotesi fondata sull'applicazione della formula del T.E.G.M. in ossequio alla necessità di effettuare il test di usurarietà della clausola determinativa degli interessi sulla base della comparazione di valori omogenei. Tale necessità ha recentemente trovato il suo riconoscimento nella sentenza delle Sezioni Unite n.19597 del 18/09/2020 che ha affermato: *“va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonchè*



Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione. Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento”.

Il CTU ha, quindi, espunto gli interessi usurari limitatamente al trimestre in cui ha individuato uno sforamento dal tasso soglia.

Sulla scorta dei criteri suindicati il CTU ha così provveduto a rideterminare il saldo inerente al conto corrente a debito della società correntista nell'ammontare di € 12.667,94, al pagamento della quale va condannata la sola società opponente, a fronte della somma di € 22.177,00 richiesta dalla banca in via monitoria.

Il tutto oltre interessi al tasso legale dall'estinzione del rapporto contrattuale al soddisfo.

In definitiva l'opposizione va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della società opponente al pagamento della minor somma suindicata.

Le spese processuali vanno compensate tenuto conto della



parziale fondatezza dell'opposizione.

Le spese di CTU restano definitivamente in solido tra le parti.

P.q.m.

Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 788/17 emesso il 11.9.2017 dal Tribunale di Trapani;
- 2) condanna [REDACTED] al pagamento della minor somma di € 12.667,94, oltre interessi al tasso legale dall'estinzione del rapporto contrattuale al soddisfo;
- 3) compensa integralmente le spese di lite;
- 4) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in solido;

Trapani, 28.6.2021

Il Giudice

Gaetano Sole